



CRAI.17472

TRIBUNALE DI RIMINI

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Tribunale di Rimini, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

R.G. 4468/08

DOTT. Rossella TALIA

PRESIDENTE

DOTT. Andrea LAMA

GIUDICE

DOTT. Tommaso MARTUCCI

GIUDICE rel.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta l'opposizione allo stato passivo approvato dal giudice delegato con decreto del 20.6.2008, relativamente al fallimento della s.r.l. Coldsystem, dichiarato con sentenza n. 9 del 28.2-3.3.2008, proposta da [REDACTED] per l'ammissione al passivo della somma di euro 5.488 in collocazione privilegiata per prestazioni professionali rese in favore della società poi fallita;

esaminata la memoria di costituzione della curatela del fallimento s.r.l. Coldsystem, con cui sono state eccepite l'inammissibilità della produzione documentale allegata al ricorso in opposizione, l'omessa articolazione dei motivi di opposizione, nonché la mancanza di prova del credito di cui si chiede l'ammissione al passivo;

viste le memorie depositate dalle parti nel termine concesso dal collegio all'udienza del 6.11.2008, ai sensi dell'art. 99, comma 11 del R.D. n. 267/1942, nella formulazione attualmente vigente;

osserva

L'eccepita inammissibilità dei documenti allegati all'opposizione da parte della ricorrente è priva di pregio.

Invero, la giurisprudenza di merito richiamata dalla resistente, secondo cui nel procedimento di opposizione allo stato passivo quale modificato dal d.lg. 5/06 (e prima del d.lg. 169/07) non è consentita la produzione di nuovi

documenti che avrebbero dovuto essere prodotti, a pena di decadenza, almeno quindici giorni prima dell'udienza per l'accertamento dello stato passivo davanti al giudice delegato (cfr. Trib. Treviso, 16.11.2007; Trib. Mantova, 11.12.2007), non rileva nel caso di specie, in quanto si riferisce al regime intermedio di cui al decreto legislativo n. 5/2006, che, al comma VII dell'art. 93 del R.D. n. 267/1942, come sostituito con quel decreto, aveva introdotto un rigido sistema di preclusioni in ordine alla produzione documentale in sede di formazione ed approvazione dello stato passivo, da cui gli interpreti avevano tratto ispirazione per ritenere inammissibile la produzione di nuovi documenti in sede di opposizione ex art. 99 R.D. n. 267/1942.

Ebbene, venuto meno il sistema di preclusioni di cui al citato comma VII dell'art. 93 del R.D. n. 267/1942 per effetto dell'abrogazione operata dall'art. 6, comma I, lett. b) del D. L.vo n. 169/2007, applicabile a decorrere dal 1° 1.2008, non vi è ragione di ritenere inammissibile la produzione di documenti in sede di opposizione ex art. 99, anche in considerazione del tenore letterale del comma II, n. 4) del citato articolo, che prevede l'onere dell'opponente di indicare specificamente i mezzi di prova e dei documenti di cui intende avvalersi.

Parimenti infondata è l'ulteriore eccezione preliminare, con cui la curatela del fallimento della s.r.l. Coldsystem deduce la nullità del ricorso per omessa articolazione di una formale impugnazione, essendo evidente dal tenore del libello attoreo che ~~il ricorrente~~ si duole della mancata ammissione al passivo fallimentare della somma di € 5.488 vantata a titolo di prestazioni professionali per l'erronea valutazione dell'entità delle prestazioni rese in favore della società fallita.

Nel merito, l'opposizione è infondata.

Invero, come rilevato dal giudice delegato il credito di cui il ██████ chiede l'ammissione al passivo fallimentare non è supportato da idonea prova in relazione alla sua spettanza nei confronti della società fallita, non essendo all'uopo sufficienti la nota professionale, trattandosi di un atto di formazione unilaterale, né la ricevuta bancaria allegata al presente ricorso.

La ricevuta bancaria, infatti, consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, contenente dichiarazioni scritte, firmate e rilasciate dal creditore, con il quale questi attesta di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo nello stesso indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente. La consegna della ricevuta alla banca si distingue nettamente dal contratto di sconto, in quanto la ricevuta non è idonea a trasferire la titolarità del credito e l'eventuale anticipazione del suo importo al cliente, sia pure diminuita degli interessi, non è correlata direttamente alla natura del documento, ma dipende dalla positiva valutazione compiuta dalla banca mandataria in ordine all'affidabilità del cliente, mentre connotazione fondamentale del contratto di sconto è proprio il collegamento funzionale tra l'anticipazione della somma e la cessione *pro solvendo* del credito, esaurendosi nel conferimento, in favore dell'istituto di credito, di un mandato *in rem propriam* a riscuotere il credito (cfr. Cass. 5.7.2007, n. 15225).

Ciò posto, non ricorrono i presupposti per ritenere provato il credito di cui si chiede l'ammissione al passivo da parte del ██████, con il conseguente rigetto dell'opposizione.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

rigetta l'opposizione allo stato passivo proposta da [redacted] [redacted] avverso la curtela del fallimento della s.r.l. Coldsystem;

condanna [redacted] [redacted] al pagamento delle spese processuali in favore della controparte, che liquida in € 2.100, di cui € 100 per spese, € 600 per diritti ed € 1.400 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori di legge.

Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 27.11.2008.

IL GIUDICE EST.

Dr. Tommaso Martucci

IL PRESIDENTE

Dr. Rossella Talia

TRIBUNALE DI RIMINI
28 NOV. 2008
DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL GOLI DI CANCELLERIA